



Comune di Ozzano dell'Emilia
Settore Programmazione del territorio
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Classifica DA0.06.09
Fascicolo 2021/DA0.06.09/3

ORDINANZA N.RO 16 DEL 29/01/2021 PROT. 2153/2021

oggetto: **Provvedimenti finalizzati alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria in vigore fino al 30 aprile 2021.**

IL SINDACO

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni omogenee dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Visto

- che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con delib. n. 115 del 11/04/2017 dall'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, approvato con delib. GR n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- la delib. GR n. 1412 del 25.09.2017 *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017”* con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'Accordo di Bacino del 25.07.2017;
- l'art. 40 della LR n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;

Considerato che il Pair 2020, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 pone anche in capo al Comune di Ozzano dell'Emilia, in quanto compreso nell'agglomerato di Bologna, l'adozione delle misure di limitazioni del traffico nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Vista inoltre l'Ordinanza Regionale n. 181 del 25/09/2020 con la quale si stabilisce il rinvio dell'avvio delle nuove misure di limitazione della circolazione da parte dei veicoli privati previste a partire dal 1 ottobre 2020 e che trovano applicazione dal 11 gennaio 2021;

Preso atto altresì della sentenza del 10/11/2021 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna è tenuta a adottare provvedimenti finalizzati all'attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento in tempi rapidi del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria, in quanto coinvolta per il superamento di detto valore limite nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);

Viste

- l'Ordinanza Regionale n. 2 del 08/01/2021 in cui si dà atto che le ragioni emergenziali e di contesto evidenziate nell'Ordinanza n. 181/2020 permangono tutt'ora e dunque si ordina che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 01/10/2020 e poi prorogate all'11/01/2021 dal proprio Decreto n. 181/2020, trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 in cui tra le varie viene stabilito:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali;
 - l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti effettivi del valore limite giornaliero di PM10;
 - l'aumento delle domeniche ecologiche fino a 4 al mese a partire dal 24/01/2021;
 - l'estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel euro 4 nelle domeniche ecologiche;
 - al potenziamento dei controlli;
 - l'introduzione del divieto di abbruciamento dei residui vegetali quale ulteriore misura strutturale per l'agglomerato di Bologna;

Preso atto che lo stato di emergenza sanitaria ad oggi è prorogato al 30.04.2021;

Ritenuto necessario

- revocare la propria ordinanza nr. 130 del 29/12/2020 relativa alle misure per il periodo 11/01/2021-31/03/2021 e la propria ordinanza nr. 5 dell'11/01/2021 di rettifica;
- emanare un nuovo provvedimento ordinatorio che recepisca le nuove disposizioni stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2/2021 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 33/2021;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni;

REVOCA

l'ordinanza sindacale nr. 130 del 29/12/2020 e l'ordinanza sindacale nr. 5 dell'11/01/2021.

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

capo I - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A. **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria - allegato A)**, compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 1257 del 27/01/2021, dalla data di efficacia del presente provvedimento **fino al 30/04/2021 compreso**, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30**, nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì**, **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 1) alimentati a **benzina** omologati **Euro 3 o successivi** (conformi direttiva 98/69 CE o successive),
- 2) alimentati a **diesel** categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 4 o successivi** (conformi direttiva 98/69 B CE e successive),
- 3) alimentati a **GPL/benzina** o **metano/benzina** omologati **Euro 2 o successivi** (direttiva 91/542/CEE St II e successive o direttiva 94/12/CE e successive),
- 4) **ciclomotori e motocicli** omologati **Euro 2 o successivi** (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).

A. **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria - allegato A)**, compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 1257 del 27/01/2021, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30**, nelle giornate di **domenica (domeniche ecologiche)** a decorrere dal **24/01/2021 fino al 30/04/2021 (esclusa la domenica 04/04/2021)** **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 1) alimentati a **benzina** omologati **Euro 3 o successivi** (conformi direttiva 98/69 CE o successive),
- 2) alimentati a **diesel** categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 5 o successivi** (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
- 3) alimentati a **GPL/benzina** o **metano/benzina** omologati **Euro 2 o successivi** (direttiva 91/542/CEE St II e successive o direttiva 94/12/CE e successive),
- 4) **ciclomotori e motocicli** omologati **Euro 2 o successivi** (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).

capo II - USO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

A. **Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria - allegato B)**, dalla data di efficacia del presente provvedimento **fino al 30/04/2021 compreso**:

- divieto di **utilizzo di combustibili solidi (legna, pellet, cippato, altro)** per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema alternativo, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ovvero nei caminetti aperti o che possono funzionare aperti.

A. **Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia:**

- divieto di **installazione di generatori a biomassa legnosa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet.

Per la classificazione della prestazione energetica dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide occorre fare riferimento alla tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 186 del 07.11.2017.

Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, deve fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore (*Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* o *Attestato di Certificazione*). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

capo III – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

- A. In attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale:
- divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.
 - in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- A. In tutto il territorio comunale, **divieto di abbruciamento dei residui vegetali** nel periodo 1 ottobre - 30 aprile, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

ORDINA INOLTRE

capo IV – MISURE EMERGENZIALI

Dalla data di efficacia del presente provvedimento **fino al 30/04/2021 compreso**, è obbligo l'adozione delle **misure emergenziali** che vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da ARPAE sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo, nel territorio di uno dei Comuni assoggettati al PAIR facenti parte della Città metropolitana di Bologna. In tali casi, si applicano le seguenti misure emergenziali **che entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente**:

- **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria - allegato A), compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 1257 del 27/01/2021, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**
 - 1) alimentati a **benzina** omologati **Euro 3 o successivi** (conformi direttive 98/69 o successive),
 - 2) alimentati a **diesel** categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 5 o successivi** (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
 - 3) alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina** omologati **Euro 2 o successivi** (direttiva 91/542/CEE St II e successive o direttiva 94/12/CE e successive),

- 4) **ciclomotori e motocicli** omologati **Euro 2 o successivi** (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).
- **Riduzione delle temperature** negli ambienti di vita riscaldati:
 - fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
 - fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.
Sono esclusi da tali limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, case di cura ed assimilabili, ad attività sportive, ad attività scolastiche di ogni livello ed assimilabili.
 - Escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria – **allegato B**), divieto di **utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.
 - Divieto per qualsiasi tipologia di **combustioni all’aperto** (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs n. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
 - Divieto per tutti i veicoli di **sostare con il motore acceso**.
 - Potenziamento dei **controlli** sull'applicazione delle misure di cui al presente provvedimento;
 - Divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Nel caso in cui i giorni di verifica ricadano in giornate festive, le stesse verifiche e la decorrenza delle eventuali misure emergenziali sono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

capo V – ESCLUSIONI E DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e IV, i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (*car-pooling*),
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Ozzano dell'Emilia sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti capi I e IV (vedi Allegato A):

- Via Emilia (S.S.9) corsia sud per accedere alla via Olmatello e al parcheggio fronte civico 3-5 (locale “Antica Locanda”);
- Via San Cristoforo, dall'intersezione con la via San Lazzaro, fino al “parcheggio Cimitero”, posto all'intersezione con v.le Due Giugno;
- Via Sant'Andrea dall'incrocio con via del Pino, fino al “parcheggio Coop” posto all'intersezione con via Nardi;
- Via Nardi dall'intersezione con via dei Billi, corsia nord fino al “parcheggio Coop”;
- Via Emilia (S.S.9) corsia Nord, per accedere in via Marconi parcheggio Municipio;

Le limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e IV, non riguardano:

1. veicoli di emergenza e di soccorso ivi compreso il soccorso stradale;
2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali; (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);

3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
4. veicoli di sicurezza pubblica;
5. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
6. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
7. carri funebri e veicoli al seguito;
8. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
9. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
10. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
11. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus di linea e turistici, scuolabus, ecc.);
12. veicoli a servizio di persone invalide provviste di contrassegno "H" (handicap);
13. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
15. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di €14.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati, assicurati e muniti di autocertificazione;
16. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
17. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza,
18. veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
19. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
20. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
21. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
22. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
23. veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
24. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense cantieri;
25. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
26. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
27. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
28. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
29. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire alla Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
30. veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purché munite di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'Ente/Azienda che esegue la verifica;
31. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, i cui conduttori siano muniti di

attestato di frequenza o autocertificazione attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari;

32. veicoli di proprietà del Comune di Ozzano in servizio.

33. veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli.

34. veicoli di proprietà della Città Metropolitana – Settore Viabilità, durante lo svolgimento dei compiti di costruzione e manutenzione stradale.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni ed eventuali autodichiarazioni indicate ai precedenti punti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, rispetto alla circolazione veicolare, è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

Che copia del presente atto sia trasmesso per l'esecuzione a:

- Comandante Responsabile del Settore di Polizia Locale del Comune di Ozzano dell'Emilia, che dovrà predisporre, nell'ambito della programmazione dei turni giornalieri e del personale disponibile, servizi specifici per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- Responsabile Settore Gestione del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, per l'apposizione della segnaletica verticale indicante i divieti di cui sopra (da installarsi nei modi previsti dal vigente C.d.S.).

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune).

Il Sindaco
Luca Lelli

(documento firmato digitalmente)